

Paritarie, esenzione Ici se rispetta aiuti di Stato

La Corte di Cassazione (sentenza 6952/2026) ha chiarito che anche per una scuola dell'infanzia gestita da un ente non commerciale l'esenzione Ici non può essere riconosciuta automaticamente, ma va collegata alle regole europee sugli aiuti di Stato. La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui un Comune aveva richiesto il pagamento dell'Ici 2006 su un immobile utilizzato come scuola materna. Il bene, pur destinato ad attività educativa, non era stato dichiarato ai fini dell'imposta sul presupposto dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali. I giudici tributari di merito avevano inizialmente riconosciuto l'esenzione, ritenendo che l'attività scolastica svolgesse una funzione sociale e non avesse natura commerciale.

La Cassazione, però, rilegge la questione alla luce del diritto dell'Ue. Il punto centrale è che l'esenzione fiscale può costituire un aiuto di Stato: se l'attività è svolta con modalità commerciali, il beneficio diventa incompatibile con il mercato interno. Allo stesso tempo, la Corte introduce un importante correttivo: il recupero può essere escluso se l'aiuto rientra nella soglia "de minimis" (e cioè 200mila euro nell'arco di tre anni calcolando tutti gli aiuti ricevuti secondo un criterio mobile). Oltre tale tetto l'esenzione può essere mantenuta e il beneficio fiscale va restituito. Spetta quindi al contribuente dimostrare di rientrare nei limiti previsti, anche mediante documentazione o autocertificazioni.

— **Pietro Alessio Palumbo**